

**Comune di Colloredo di Monte Albano**  
**Provincia di Udine**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED**  
**AREE PUBBLICHE**  
**E PER L'APPLICAZIONE DELLA**  
**RELATIVA TASSA**

Approvato con deliberazione consiliare n°9 del 9 marzo 1995  
integrata con deliberazione consiliare n°21 del 23 maggio 1995

Integrato e modificato con deliberazione consiliare n°4 del 18.02.2003  
Modificato con deliberazione consiliare n°26 del 31.07.2012  
Modificato con deliberazione consiliare n°7 del 07.05.2015

## **CAPO I**

### **CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o spazio pubblico si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

#### **Art. 2 – OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Le occupazioni di suolo pubblico con sedie e tavolini da parte di pubblici esercizi possono essere esclusivamente di natura temporanea. Per questa tipologia di occupazione il periodo massimo consentibile è di otto mesi, da comprendersi nell'intervallo tra i mesi di marzo ed ottobre.

Le occupazioni di suolo pubblico ad uso commerciale e con sedie e tavolini da parte di pubblici esercizi non è concedibile nel Capoluogo di Colloredo di M.A, Via Ippolito Nievo - S.P. 100, nel tratto interno al centro abitato compreso tra l'intersezione con Via Laibacco – Via Fontanine e l'intersezione con Via Brazzacco.

Non sono altresì concedibili occupazioni di suolo pubblico, sia a carattere permanente che temporaneo, laddove si ravvisino ragioni di sicurezza stradale e della viabilità nonché in qualunque altra ipotesi in cui si individui un interesse pubblico prevalente e meritevole di tutela.

#### **Art. 3 – RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE**

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

- a) le generalità e il domicilio del richiedente;
- b) il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
- c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

#### **Art. 4 – PROCEDIMENTO PER RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

Le domande di occupazione di suolo pubblico, sia di natura permanente che temporanea, sono assegnate all'ufficio polizia locale, il quale provvede altresì ad effettuare tutte le comunicazioni previste in materia di procedimento amministrativo dalla legge n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al rilascio delle concessioni all'occupazione di suolo pubblico provvede il responsabile della polizia locale, previa eventuale acquisizione del parere del Servizio Tecnico comunale, in relazione alla tipologia, finalità e modalità dell'occupazione di suolo pubblico.

Per le occupazioni di suolo pubblico di carattere permanente, intendendosi come tale l'occupazione di durata superiore all'anno ed inferiore comunque ai ventinove anni, oltre all'eventuale parere del Servizio Tecnico, può essere richiesto un atto di indirizzo dell'amministrazione comunale.

L'ufficio polizia locale provvede anche al controllo del rispetto dei termini e delle condizioni della concessione.

L'ufficio tributi provvede ad eseguire i calcoli relativi all'occupazione di suolo pubblico, quantificando l'ammontare della tassa dovuta in relazione alla tipologia, durata ed estensione dell'occupazione del suolo pubblico, applicando le tariffe tempo per tempo vigenti.

#### **Art. 5 – CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali sono disciplinate dalle apposite normative vigenti in materia.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- a termine, per la durata massima di anni 20.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

#### **Art. 6 – PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI**

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di affiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune a ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando

l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, impone al concessionario la prestazione d' idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate dall'autorità comunale.

## **ART. 7 – SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE**

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere sospese temporaneamente o revocate per ragioni di ordine pubblico, di pubblico interesse, a tutela della sicurezza della viabilità o quando arrecano danni a terzi. Il provvedimento di sospensione o revoca deve essere motivato.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

La sospensione o revoca sono disposte dal Responsabile, il cui provvedimento deve assegnare al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

Il concessionario non può sollevare eccezioni od opposizioni di sorta o richiedere indennizzi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

## **ART. 8 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Sono causa di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato, nei regolamenti comunali e nelle disposizioni normative, compreso l'uso improprio del diritto di occupazione;
- un contegno offensivo alla decenza o disturbi alla quiete pubblica;
- la mancata occupazione del suolo, senza giustificato motivo, nei quindici giorni successivi alla data di inizio dell'occupazione temporanea prevista nell'atto rilasciato dal Comune;
- la cessione ad altri dell'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal patrimonio del Comune al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

La decadenza della concessione non dà titolo alla restituzione della tassa già assolta, come pure indennizzi, diritti o rimborsi da parte dell'Amministrazione Comunale.

## **ART. 9 – RINNOVO DELLE CONCESSIONI**

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza per le occupazioni permanenti e cinque giorni prima per le temporanee.

## **ART. 10 – OCCUPAZIONI ABUSIVE – RIMOZIONE DEI MATERIALI**

Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione, revocate, decadute, o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili di sanzioni secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta e delle sanzioni. In tali casi il Servizio Vigilanza, previa contestazione all'interessato, dispone la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi, fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della strada in materia di occupazioni della viabilità stradale.

## **ART. 11 - OCCUPAZIONI D'URGENZA**

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o concessione, che verrà rilasciata a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda, l'interessato deve dare immediata comunicazione scritta (anche via fax o con telegramma) dell'occupazione al Responsabile, il quale provvede ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza; in caso negativo sono applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

## **CAPO II**

### **TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **ART. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI**

Sono soggette alla tassa comunale le occupazioni di cui al precedente capo I, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507.

#### **ART. 13 – GRADUAZIONE DELLA TASSA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI E AREE PUBBLICHE.**

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di I categoria:

- Piazza Castello - capoluogo
- Piazza del Tiglio - Mels
- Piazza I Maggio - Caporiacco.

Strade, spazi ed aree pubbliche di II categoria:

- tutte le restanti strade e piazze.

## **ART. 14 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA.**

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Non si fa luogo a tassazione per le frazioni di superficie occupata inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993) sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

## **ART. 15 - TARIFFE.**

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- a) occupazioni fino a 12 ore: riduzione del 50%;
- b) occupazioni da 12 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

Per le occupazioni di durata inferiore a 14 giorni si applica la tariffa intera, mentre per quelle di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 20 per cento.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART. 16 –ESENZIONI**

Oltre alle esenzioni previste dall'art.49 del D.L.gs 507/93 sono esenti dalla tassa:

- gli accessi e i passi carrabili o pedonali
- le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
- le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni atte a salvaguardare le tradizioni locali organizzate da enti e associazioni senza fini di lucro (es. sagre, festeggiamenti, fiere)
- le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
- le occupazioni realizzate con innesti, o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

## **ART. 17 – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA.**

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio

della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

#### **ART. 18 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA.**

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, tranne per quanto attiene alla misura degli interessi che vengono disciplinati dall'articolo 13 del Regolamento generale delle entrate.

#### **ART. 19 - SANZIONI.**

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs.507/1993 così come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18.12.1997 n. 473.

#### **ART. 20 –ENTRATA IN VIGORE.**

Il presente regolamento entrerà in vigore al termine delle pubblicazioni previste dallo Statuto Comunale.

## OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima.....Euro 18

Categoria seconda.....Euro 16

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti o soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadrato e per anno.

Categoria prima..... Euro 18

Categoria seconda..... Euro 16

C) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

D) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi ( art 63 c.2 lett.f) punto 1 del D.Lgs 446/97 come modificato dall'art 18 c1 della L. 488/99)

Canone annuale per utente:

Comune inferiore a 20.000 abitanti .....Euro 0,77

E) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno

Centro abitato.....Euro 11

Zona limitrofa.....Euro 8

Sobborghi e zone periferiche.....Euro 6

F) Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato.....Euro 31

Zona limitrofa.....Euro 26

Sobborghi e zone periferiche.....Euro 16

Frazioni.....Euro 6

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.



Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

## OCCUPAZIONI TEMPORANEE

### A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq:

categoria prima	Euro 1
categoria seconda	Euro 0,90

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

#### 1. fino a 12 ore (riduzione del 50%) e fino a 14 giorni:

categoria prima	Euro 0,50
categoria seconda	Euro 0,45

#### 2. fino a 12 ore (riduzione del 50%) e oltre i 14 giorni:

categoria prima	Euro 0,40
categoria seconda	Euro 0,36

#### 3. oltre le 12 ore e fino a 24 ore e oltre 14 giorni:

categoria prima	Euro 0,80
categoria seconda	Euro 0,72

### B) occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo:

tariffa giornaliera per mq:

categoria prima	Euro 1
categoria seconda	Euro 0,90

### C) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

### D) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.

### E) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

### F) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta del 50%.

### G) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.

L) occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

a) fino ad un km lineare e di durata non superiore a 30 giorni:

categoria prima Euro 7

categoria seconda Euro 5

b) oltre un km lineare e di durata non superiore a 30 giorni:

categoria prima Euro 11

categoria seconda Euro 7

Per le occupazioni di cui alla lettera a) e b) di durata superiore ai 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) fino a 90 giorni + 30%

b) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni + 50%

c) di durata superiore a 180 giorni + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.